

CITTA' DI MONTE PORZIO CATONE



REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO EUROPEO DI PARCHEGGIO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E PER L'ISTITUZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA PERSONALIZZATA

(Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 44 del 2.12.2025)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Finalità del Regolamento

Art. 3 - Aveni diritto

Art. 4 - Contrassegno di parcheggio per persone con disabilità

Art. 5 - Tipologie di contrassegno

Art. 6 - Modalità di rilascio, rinnovo, duplicato o sostituzione del contrassegno di parcheggio per persone con disabilità

Art. 7. - Modalità di utilizzo e restituzione del contrassegno

Art. 8 - Aree di sosta “generiche”

Art. 9 - Assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta personalizzato

Art. 10 - Modalità di richiesta per l’assegnazione di uno spazio di sosta personalizzato

Art. 11 - Commissione valutativa per il rilascio del contrassegno disabili personalizzato

Art. 12 - Soppressione di spazi di sosta personalizzati

Art. 13 - Verifiche e controlli

Art. 14 - Furto, smarrimento, deterioramento del contrassegno

Art. 15 - Restituzione del contrassegno

Art. 16 - Titolarità del rilascio del contrassegno

Art. 17 - Norme finali e transitorie

Art. 18 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le seguenti procedure ai sensi di quanto stabilito dall'art. 188 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) e dall'art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al C.d.S. (DPR n. 495/1992):

- a) il rilascio, il rinnovo, il duplicato e la sostituzione del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dalla quale derivi una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta;
- c) istituzione di stalli di sosta c.d. "generici" per disabili;
- b) istituzione di stalli di sosta c.d. "personalizzata" per disabili.

Art. 2 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha il fine di:

1. realizzare il pieno rispetto della dignità umana e della libertà delle persone disabili e la piena integrazione nella società;
2. consentire la partecipazione delle persone disabili alla vita pubblica e privata, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
3. consentire la mobilità, l'accesso e la fruibilità dei luoghi pubblici da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie, permanenti o temporanee.

Art. 3 - Aveni diritto

Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è l'autorizzazione rilasciata a coloro che abbiano capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e ai non vedenti ai sensi dell'art. 12 c. 3 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Art. 4 – Contrassegno di parcheggio per persone con disabilità

Il Comune di Monte Porzio Catone, attraverso il Comando di Polizia Locale, per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone con disabilità con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, rilascia ai cittadini residenti apposita autorizzazione previo specifico accertamento sanitario.

L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno denominato "contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità". Il contrassegno, che permette ai veicoli al servizio delle persone con disabilità la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi a tal fine riservati, è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale e di tutti gli stati membri dell'Unione Europea ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.

In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per ogni controllo.

Ai titolari del contrassegno è, quindi, consentito sostare nelle apposite strutture loro riservate e debitamente segnalate, nonché avvalersi delle prerogative di cui al DPR n.503/1996; nello stesso tempo, sono tenuti, secondo il principio generale di tutela della sicurezza della circolazione

veicolare, a rispettare i divieti prescritti per la generalità degli utenti della strada al fine di non creare grave intralcio al traffico (art. 11 del D.P.R. n. 503/1996).

Art. 5 - Tipologie di contrassegno

Il contrassegno ha validità a seconda delle condizioni di revisione dell'invalidità così come indicato nella certificazione medica allegata alla domanda per il rilascio presentata dall'interessato.

Sono previste due tipologie di contrassegno:

- a) permanente (art. 381 c.3 del DPR n.495/92);
- b) temporaneo (art. 381 c.4 del DPR n.495/92);

Il contrassegno permanente è rilasciato in favore di coloro i quali presentano un'invalidità irreversibile dalla quale derivi una effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ed ha validità quinquennale, rinnovabile ad istanza dell'interessato.

Nei casi di invalidità temporanea (in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche), il contrassegno è valido per il periodo di durata dell'invalidità risultante dalla certificazione medico-legale della ASL.

Art. 6 - Modalità di rilascio, rinnovo, duplicato o sostituzione del contrassegno di parcheggio per persone con disabilità

Per il rilascio, rinnovo, duplicato o sostituzione del contrassegno di parcheggio per disabili occorre presentare istanza su apposita modulistica disponibile presso il Comando di Polizia Locale o scaricabile dal sito internet istituzionale www.comune.monteporzio-catone.rm.it.

L'istanza, compilata in ogni suo punto e completa della documentazione richiesta (c.3 art.381 DPR 495/92) va presentata all'Ufficio Protocollo dell'Ente, negli orari di apertura al pubblico.

Il Comando di Polizia Locale, previa verifica della documentazione allegata all'istanza, rilascia entro 30 giorni il contrassegno richiesto.

Qualora l'Ufficio competente trasmetta all'interessato richiesta di perfezionamento o di integrazione della documentazione presentata, il termine di giorni 30 decorrerà dalla data di richiesta di integrazione della documentazione mancante.

Per il rilascio del contrassegno, l'avente diritto, residente nel Comune di Monte Porzio Catone, ovvero un suo familiare, il genitore e/o il tutore nel caso di minorenni o impossibilitati alla firma, dovrà presentare apposita istanza in carta semplice (esente da bollo ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33 comma 4 lett. C), con allegata la seguente documentazione:

PER RILASCIO DEL CONTRASSEGNO c.d. PERMANENTE (validità 5 anni):

- certificazione medica, rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381 del D.P.R. 495/92) oppure copia del verbale della Commissione Medica per l'accertamento dello stato di invalidità civile sul quale sia apposta la dicitura: *"Il paziente/La paziente è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta art. 381 c.3 Regolamento di applicazione del Codice della Strada"*;

- due foto formato tessera recenti (massimo sei mesi);
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.

PER RINNOVO DEL CONTRASSEGNO c.d. PERMANENTE (validità 5 anni):

- certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio (effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta);
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- due foto formato tessera recenti (massimo sei mesi).
- contrassegno posseduto.
- attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.

PER RILASCIO DEL CONTRASSEGNO c.d. TEMPORANEO (a tempo determinato):

- per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità di cui al c.3 dell'art. 381 del DPR n 495/92. In questo caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità (c. 4 art.381 del DPR 495/92);
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- due foto formato tessera recenti (massimo sei mesi).
- attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.

PER RINNOVO DEL CONTRASSEGNO c.d. TEMPORANEO (a tempo determinato):

- trascorso il presumibile periodo di durata dell'invalidità a tempo determinato, di cui al punto precedente, è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico- legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.
- Copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- due foto formato tessera recenti (massimo sei mesi);
- contrassegno posseduto.
- attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.

PER DUPLICATO DEL CONTRASSEGNO (in caso di deterioramento):

- originale del contrassegno di parcheggio per invalidi deteriorato;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- due foto formato tessera recenti (massimo sei mesi).
- contrassegno posseduto.
- attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.

PER SOSTITUZIONE (duplicato) DEL CONTRASSEGNO (in caso di smarrimento o furto):

- denuncia, presso gli organi di polizia, di furto o smarrimento recante il numero e la scadenza del contrassegno;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- due foto formato tessera recenti (massimo sei mesi).
- attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.

Art. 7 - Modalità di utilizzo e restituzione del contrassegno

Il contrassegno di parcheggio per disabili è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzo, lo stesso deve essere esposto, in originale, in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo e prevede, oltre al pittogramma della persona in carrozzina, uno spazio dove riportare il numero di concessione e la data di scadenza. Per la tutela della privacy, le generalità dei richiedenti vengono specificate nel retro del contrassegno, dove viene inoltre apposta la foto in formato tessera.

Il sopra menzionato contrassegno deve essere utilizzato esclusivamente in presenza del titolare ed in nessun caso ceduto a terzi, né fotocopiato. Lo stesso, come predetto al c.1 del presente art.4, deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli ed esibito e consegnato su richiesta degli organi di polizia stradale.

Assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 482 del C.P., la riproduzione fotostatica del contrassegno di parcheggio per persone con disabilità che tiene luogo dell'originale, quando il documento ha l'apparenza dell'originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica grossolana.

Nel caso di trasferimento della residenza del titolare in altro Comune, il contrassegno di parcheggio per disabili dovrà essere riconsegnato all'Ufficio che lo ha rilasciato.

Nel caso di furto o smarrimento, il titolare, o chi ne fa le veci, dovrà presentare denuncia agli Uffici delle forze dell'ordine e richiesta di duplicato al Comando di Polizia Locale.

Nel caso di decesso del titolare, gli eredi dovranno provvedere a restituire immediatamente il contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato, comunicando anche l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili *personalizzato* su strada pubblica al fine di programmarne la dismissione.

Art. 8 - Aree di sosta "generiche"

Sulla base di una serie di valutazioni connesse alla densità demografica, all'intensità di traffico, alla presenza di strutture pubbliche o commerciali, l'ufficio competente individua ed istituisce aree di sosta per persone con disabilità non personalizzate e gratuite.

Art. 9 - Assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta personalizzato

E' possibile assegnare a titolo gratuito, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità ai sensi dell'art. 3 comma 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica, indicante gli estremi dell'autorizzazione, al titolare del contrassegno permanente, sia nei pressi della propria abitazione sia, per un tempo non eccedente l'usuale orario di lavoro, presso il posto di lavoro.

La concessione dello spazio sosta *personalizzato* è rilasciata per le sole zone ad alta densità di traffico dove non vengano divieti di fermata e/o sosta. Tale concessione è riservata a persone con disabilità titolari di contrassegno permanente, in possesso del verbale di Invalidità Civile rilasciato dalla Commissione Medica INPS o ASL che attesti i requisiti necessari al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non rivedibile e del verbale di riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992, a condizione che ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

1. Invalidi civili abilitati alla guida e titolari di patente speciale;
2. Invalidi civili non idonei alla guida che abbiano necessità di effettuare spostamenti, con frequenza regolare e non episodica, per motivi di lavoro/studio o per svolgere attività sociali/sportive o per ricevere prestazioni sanitarie/terapeutiche.

Al fine dell'applicazione del presente regolamento, considerata l'estensione e la conformazione del territorio comunale di Monte Porzio Catone, si individuano quali zone ad alta densità di traffico, il centro storico e vie limitrofe, via A. Moro, Via G. Leopardi, via D. Alighieri, via E. Laurenti, via Cardinal Camillo Laurenti, via Formello, piazzale A. Manzoni, via Roma, piazza Trieste, via Costagrande, via I Maggio, via E. Majorana, via Frascati Antica.

La sosta personalizzata non potrà essere concessa nei seguenti casi:

- a) vi sia disponibilità nel raggio di 100 metri di posto auto condominiale, box, posto auto privato, da parte del disabile che guida o da parte del disabile che non guida o da parte dell'accompagnatore dello stesso, tranne nel caso in cui non siano di facile accesso, nonché fruibili;
- b) il richiedente e/o persona facente parte dello stesso nucleo familiare del richiedente non sia in possesso della patente di guida e/o di un'autovettura;
- c) lo spazio di sosta, per motivi logistici e/o di sicurezza della circolazione stradale, sia realizzabile molto distante da casa (oltre 100 mt.), poiché in tal caso la distanza è considerata barriera architettonica e vanifica l'agevolazione alla mobilità costituita dalla sosta personalizzata;
- d) c) qualora il luogo di lavoro disponga di uno spazio pertinenziale privato o di altro parcheggio di proprietà;
- e) il luogo di assegnazione della sosta personalizzata non assume le caratteristiche di zona ad alta densità di traffico.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, la concessione di uno spazio di sosta personalizzato può essere prevista a favore a quei soggetti che abbiano gravi limitazioni di deambulazione ai sensi dell'art 3 commi 3 e 4 della legge 104/92, su valutazione di una Commissione appositamente istituita (vedasi successivo Art. 9), ferme restando le altre condizioni previste dal presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni legislative disciplinanti in materia.

Art. 10 - Modalità di richiesta per l'assegnazione di uno spazio di sosta personalizzato

La persona con disabilità abilitata alla guida titolare di patente di categoria speciale e di un autoveicolo con comandi adattati, dovrà presentare istanza in carta semplice contenente l'indicazione della strada ove si richiede lo spazio di sosta e la dichiarazione di non avere la disponibilità di alcun parcheggio privato accessibile, nonché fruibile.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del contrassegno permanente rilasciato dal Comune di Monte Porzio Catone;
- fotocopia della patente di guida di categoria speciale;
- fotocopia della carta di circolazione del veicolo con comandi adattati.

La persona con disabilità affetta da gravi patologie che comportino gravi limitazioni della deambulazione tali da non consentire la guida dell'auto, dovrà presentare istanza in carta semplice contenente:

- le generalità complete di un membro della propria famiglia coresidente (ad es. genitore/coniuge/tutore/amministratore di sostegno) abilitato alla guida e che abbia la disponibilità di un autoveicolo, il quale dichiara di assistere con carattere di continuità il titolare del contrassegno;
- l'indicazione della strada ove si richiede il parcheggio;
- la dichiarazione di non avere la disponibilità di alcun parcheggio privato accessibile, nonché fruibile.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- e handicap grave in riferimento all'art. 3 comma 3 della legge 104/92;
- certificazione medica ove risulti la particolare condizione di invalidità grave con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e handicap grave in riferimento all'art. 3 comma 3 della legge 104/92;
- attestazione del medico curante nella quale risulta che la persona è trasportabile e non allettata;
- attestazioni relative all'attività lavorativa (contratto, dichiarazione del datore di lavoro, documentazione relativa ad attività di lavoro autonomo, ecc.) con specifica dell'orario in caso di richiesta del posto sosta presso la sede lavorativa, ovvero attestazioni relative all'attività ricreativa/sportiva con indicazione della frequenza (a titolo esemplificativo: attestazioni dei centri in cui si svolge l'attività, attestazione del medico o dell'assistente sociale in merito alla necessità di svolgere specifiche attività anche non strutturate), ovvero attestazioni relative alle prestazioni sanitarie/terapeutiche con indicazione della durata;
- fotocopia della patente di guida della persona coresidente con il titolare del contrassegno;
- fotocopia della carta di circolazione del veicolo a disposizione;

La concessione dello stallo di sosta personalizzato ha validità quinquennale e potrà essere rinnovata dimostrando il permanere delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio. La durata non potrà in ogni caso superare quella del contrassegno per disabile rilasciato ai sensi del Codice della Strada cui è imprescindibilmente legata.

Art. 11 – Commissione valutativa per il rilascio del contrassegno disabili personalizzato

L'ufficio comunale deputato all'istituzione dello stallo di sosta personalizzato si avvale del supporto della Commissione valutativa nell'esame delle istanze prodotte.

La Commissione esprime un proprio parere, sulla base della documentazione presentata dall'istante, in merito alla sussistenza dei requisiti ed alle caratteristiche della concessione (durata, eventuale limitazione oraria, ecc.).

La Commissione è costituita dai seguenti membri:

- Il Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- il Responsabile dei Servizi sociali o suo delegato;
- Il Dirigente della Asl o un Medico Legale della ASL;
- Un rappresentante delle Associazioni che si occupano di minori e/o adulti con disabilità;

La Commissione si riunisce in via telematica o in presenza a seguito di convocazione da parte del Presidente, avvalendosi delle piattaforme in uso all'amministrazione, e si esprime con voto della maggioranza dei membri.

Art. 12 - Soppressione di spazi di sosta personalizzati

La soppressione dello spazio di sosta personalizzato avverrà nei seguenti casi:

- a) decesso dell'intestatario;
- b) trasferimento della residenza in altro comune;
- c) per gli spazi assegnati in prossimità della sede di lavoro o di studio: nei casi di cessazione di attività lavorativa o di studio;
- d) ricovero permanente dell'intestatario in struttura di lungodegenza o struttura assistenziale sociale o sociosanitaria di tipo residenziale;
- e) perdita di uno dei requisiti di cui al presente Regolamento.

Qualora venissero a decadere le condizioni e le motivazioni che hanno portato all'istituzione dello stallo di sosta, l'assegnatario dello spazio di sosta, o il Genitore, Tutore, Procuratore, Amministratore o Erede dello stesso, deve dare tempestiva comunicazione agli uffici comunali competenti.

Art. 13 - Verifiche e controlli

Il Comune di Monte Porzio Catone, esegue controlli attraverso verifiche formali e sostanziali, tese ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. Il controllo formale si attua attraverso l'accesso ad archivi o banche dati dell'Amministrazione Comunale e delle altre Pubbliche Amministrazioni, oppure per il tramite delle Forze dell'Ordine ed avvalendosi delle informazioni in loro possesso.

Il controllo sostanziale delle dichiarazioni si realizza attraverso ulteriori strumenti di verifica e in particolare per tutti i casi in cui sorgeranno fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sottoscritte.

Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetta a verifiche a campione secondo quanto consentito dalle leggi dello Stato (D.P.R 445/00).

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg., del D.P.R. n. 445/2000, i controlli effettuati dall'Amministrazione sulle autocertificazioni sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

L'Ufficio preposto effettuerà verifiche periodiche sui decessi dei titolari di contrassegno invalidi e/o sosta personalizzata e una ricognizione periodica relativamente al mantenimento dei requisiti.

Art. 14 - Furto, smarrimento, deterioramento del contrassegno

In caso di furto o smarrimento, la sostituzione del contrassegno può essere richiesta presentando istanza con allegata la copia della denuncia di furto o smarrimento, presentata alle competenti autorità. Nel caso di deterioramento del contrassegno verrà rilasciato un duplicato con la stessa numerazione e stessa data di scadenza, previo ritiro del contrassegno originale.

Art. 15 - Restituzione del contrassegno

In caso di morte del titolare, di cambio di residenza in altro Comune o alla scadenza del contrassegno non rinnovato, lo stesso deve essere restituito tempestivamente all'ufficio che ne ha curato il rilascio.

In caso di decesso del titolare del contrassegno l'obbligo di restituzione grava sul familiare e/o convivente, quindi sui parenti in ordine di grado.

Art. 16 - Titolarità del rilascio del contrassegno

L'Ufficio comunale competente al rilascio del contrassegno e all'emissione dell'ordinanza di istituzione degli stalli di sosta generici e personalizzati è l'Ufficio di Polizia Locale.

Art. 17 - Norme finali e transitorie

Le concessioni relative agli stalli di sosta personalizzati già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate fino alla prima data di scadenza del contrassegno.

Il presente regolamento annulla e sostituisce i precedenti regolamenti in materia.

Per tutto quanto non previsto dal seguente regolamento si rinvia al Codice della Strada e alla normativa in materia.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.